

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5125 del 27/10/2020
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e L. n. 27/20. Ditta CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons. con sede legale in Comune di Ravenna - Via Vicoli n. 93. Rinnovo dell'autorizzazione unica relativa all'impianto di recupero rifiuti inerti sito in Comune di Forlimpopoli - Loc. Selbagnone.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5284 del 27/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e L. n. 27/20. Ditta **CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons.** con sede legale in Comune di Ravenna – Via Vicoli n. 93. **Rinnovo dell'autorizzazione unica** relativa all'impianto di recupero rifiuti inerti sito in Comune di **Forlimpopoli – Loc. Selbagnone**.

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso quanto segue:

- con autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 310-111516 del 06.08.2013 e s.m.i., avente validità fino al 28.02.2019, la ditta **CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons.** è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti inerti sito in Comune di **Forlimpopoli – Loc. Selbagnone**;
- l'impianto in oggetto, allora nella titolarità di TRASCOOP TRASPORTI è stato sottoposto a procedure di screening, favorevolmente concluse con D.G.R. n. 161/2010 e successivamente con D.G.P. n. 253-93806 del 18.06.2013 con l'esclusione dall'ulteriore procedura di VIA nel rispetto di specifiche prescrizioni (volturate a **CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons.** con Det. Num. 16882 del 02.10.2020 del dirigente del Servizio VIPSA della Regione Emilia Romagna);

Dato atto che con documentazione pervenuta in data 08.11.2018, acquisita al PGFC n. 19048 del 09.11.2018, la ditta **CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons.** ha presentato istanza di rinnovo della suddetta autorizzazione unica comprensiva dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale;
- parere/nulla osta sull'impatto acustico;

Visto il seguente iter istruttorio:

- a decorrere dal 08.11.2018, con nota PGFC n. 19255 del 13.11.2018, è stato avviato il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata con D.G.P. n. 310-111516 del 06.08.2013 e s.m.i. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 relativo all'impianto della ditta **CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons.**, sito in Comune di **Forlimpopoli – Loc. Selbagnone**;
- nell'ambito della prima seduta della Conferenza dei Servizi, tenutasi il 30.01.2019, è emerso quanto segue:
 - in merito alla compatibilità urbanistica dell'area, il Comune di Forlimpopoli ha informato che non era stato ancora approvato l'Accordo Operativo in proroga di cui alla Delibera di C.C. n. 72 del 28/11/2018, con la quale sono stati approvati gli esiti della valutazione tecnica delle proposte pervenute a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, espletata ai

sensi dell'art. 30 c. 10 LR 20/2000. Il Comune ha inoltre informato che la scheda di valutazione proposta dalla ditta Consar in allegato alla proposta di Accordo Operativo in proroga, prevede la possibilità del proseguimento dell'attività in essere fino al 31.12.2021 (3 anni); alla scadenza di tale termine dovrà essere avviato il periodo di ripristino dell'area, necessario per la dismissione dell'impianto, che dovrà concludersi entro il 31/12/2022 (1 anno). Su richiesta della ditta Consar di concessione di una proroga in attesa della conclusione del procedimento di Approvazione dell'Accordo Operativo, il Comune si è espresso favorevolmente al rilascio di una proroga dell'autorizzazione per un periodo di 9 mesi.

- In merito all'istruttoria la Conferenza ha evidenziato la necessità di acquisire specifica documentazione integrativa (richiesta alla ditta con nota PG n. 23080 del 12.02.2019) al fine di approvare gli aspetti progettuali, fermo restando che l'iter istruttorio relativo al procedimento di rinnovo verrà concluso a seguito della stipula dell'Accordo Operativo di competenza comunale.
- viste le conclusioni della Conferenza con DET-AMB-2019-913 del 26.02.2019 è stata rilasciata la proroga dell'autorizzazione in oggetto fino al 30.11.2019, al fine di permettere alla ditta la prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti in attesa della conclusione del procedimento di rinnovo nonché del procedimento comunale di approvazione dell'Accordo Operativo di proroga;
- la ditta in oggetto con documentazione acquisita al PG n. 103500 del 02.07.2019, PG n. 103513 del 02.07.2019 e PG n. 132898 del 28.08.2019 ha trasmesso la documentazione richiesta, comprensiva degli esiti del monitoraggio delle polveri e un monitoraggio acustico, come da proposta di Accordo Operativo presentata al Comune, in modo da anticipare in parte quanto riportato nella proposta di Accordo Operativo presentata, rispettando così le condizioni/prescrizioni stabilite nella specifica Scheda di valutazione, approvata dal Consiglio Comunale con la sopra richiamata Delibera CC n.72-2018;
- in data 20.09.2019 si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi nella quale il Comune ha informato i partecipanti che il deposito della documentazione per il POC verrà effettuato i primi di ottobre e che avrà durata pari a 60 giorni. La Conferenza pertanto ha preso atto che il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione non poteva concludersi entro il 30 novembre, data di scadenza dell'autorizzazione. In considerazione del fatto che la ditta, al fine di proseguire le attività, avrebbe chiesto una nuova la proroga dell'autorizzazione, la Conferenza ha deciso di aggiornare la seduta a novembre. Contestualmente la Conferenza ha ritenuto opportuno che entro la seduta di novembre la ditta provvedesse a trasmettere il cronoprogramma relativo al ripristino del sito nel 2022.
- con nota pervenuta in data 08.10.2019, acquisita al PG n. 154297 del 08.10.2019, la ditta ha chiesto la proroga della autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in attesa della conclusione del procedimento relativo al rinnovo della stessa;
- con nota acquisita al PG n. 175057 del 13.11.2019 la ditta ha trasmesso il cronoprogramma relativo al ripristino del sito nel 2022;
- con nota acquisita al PG n. 177508 del 18.11.2019 il Comune di Forlimpopoli ha trasmesso il parere, reso nella seduta della Conferenza del 19.11.2019, favorevole con prescrizioni ad una

proroga di 6 mesi dell'autorizzazione per completamento dell'iter di approvazione dell'accordo operativo;

- con nota acquisita al PG n. 178295 del 19.11.2019, il Servizio Territoriale di Arpae ha trasmesso la valutazione dei monitoraggi richiesti ai fini dell'accordo operativo ai sensi dell'art. 38 della L.R. 24/17, i cui esiti sono stati esposti nella seduta della Conferenza del 19.11.2019;

Dato atto che in data 03.11.2019 è entrato in vigore l'art.184-ter, comma 3, del d.Lgs.152/2006 che stabilisce: *"In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono: ..."*;

Considerato il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 è stato necessariamente adattato al disposto normativo di cui al punto precedente, l'iter istruttorio è proseguito come di seguito specificato:

- in data 19.11.2019 si è svolta la terza seduta della Conferenza nella quale è stato espresso all'unanimità:
 - **parere favorevole** alla concessione della **proroga** dell'autorizzazione rilasciata alla ditta **CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons.** con D.G.P. n. 310-111516 del 06.08.2013 e s.m.i. **fino al 30.05.2020**, funzionale alla conclusione del procedimento di approvazione dell'Accordo Operativo di proroga, fatta salva l'acquisizione delle dichiarazioni del possesso dei requisiti soggettivi della l'impresa BRV DEMOLIZIONI S.r.l.s.;
 - **parere favorevole** all'approvazione della tav. 3.1 – Planimetria dell'impianto-Luglio 2019 relativa al lay out aggiornato dell'impianto, in quanto riporta rilievi aggiornati e modifiche non sostanziali ai settori di gestione rifiuti;
 - **parere favorevole alla sospensione del procedimento di rinnovo** dell'autorizzazione in oggetto avviato con nota PGFC n. 19255 del 13.11.2018 in attesa della conclusione dell'iter comunale di approvazione dell'Accordo Operativo di proroga e della nuova valutazione delle operazioni di recupero effettuate al fine di garantire il rispetto dei criteri previsti dal comma 3, del nuovo art. 184 ter del D.Lgs. 152/06. Verrà pertanto convocata una nuova riunione della Conferenza a inizio anno al fine di concludere i lavori della Conferenza entro il 30.05.2020;
- in sede di Conferenza è stato consegnato dalla ditta il contratto di noleggio dell'impianto di frantumazione e vaglio tra **CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons.** e BRV DEMOLIZIONI S.r.l.s. (successivamente acquisito al PG n. 178716 del 20.11.2019);
- con nota acquisita al PG n. 180261 del 22.11.2019 la ditta Consar ha trasmesso la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi per la gestione rifiuti del legale rappresentante della ditta BRV DEMOLIZIONI S.r.l.s. come richiesto in conferenza;
- con DET-AMB-2019-5474 del 27.11.2019, l'autorizzazione suddetta è stata ulteriormente prorogata fino al **30.05.2020** conformemente agli esiti della Conferenza dei Servizi del 19.11.2019 al fine di permettere alla ditta la prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti anche

alla luce del procedimento di rinnovo in corso, nonché del procedimento comunale di approvazione dell'Accordo Operativo di proroga e dell'entrata in vigore della L. 128/19;

- con nota PG n. 16223 del 31.01.2020 è stato chiesto alla ditta che la documentazione venisse integrata al fine di attestare il rispetto dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 relativo alla cessazione della qualifica del rifiuto, in relazione alle emanande linee guida di ISPRA;
- la ditta ha trasmesso la documentazione relativa alla cessazione della qualifica del rifiuto di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06, con nota acquisita al PG n. 45767 del 25.03.2020, integrata con ulteriore documentazione acquisita al PG n. 122508 del 26.08.2020;
- con DET-AMB-2318 del 20.05.2020 si è preso atto che la validità della autorizzazione rilasciata alla ditta **CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons.** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con D.G.P. n. 310-111516 del 06.08.2013, e successive modifiche e integrazioni, **è prorogata per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**, conformemente a quanto previsto dalla L. n. 27 del 24.04.2020 (prevista per il 31.07.2020), e pertanto fino al 31.10.2020;
- con DET-AMB-3672 del 03.08.2020, vista la proroga dello stato di emergenza fino al **15.10.2020**, è stato preso atto pertanto che la validità della autorizzazione è prorogata al **13.01.2021** conformemente a quanto previsto dalla L. n. 27 del 24.04.2020;
- il Comune di Forlimpopoli, con nota acquisita al PG n. 127261 del 04.09.2020, ha trasmesso il proprio parere **FAVOREVOLE** alla richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica alla gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Comune a Forlimpopoli, della ditta **CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons. fino al 31/12/2021**, alla scadenza del termine dovrà essere avviato il periodo di ripristino dell'area così come previsto nella Convenzione stipulata in data 27/07/2020 che dovrà concludersi entro il 31/12/2022.
- in data 07.09.2020 si è svolta la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, la quale ha espresso all'unanimità **parere favorevole** al rinnovo dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati del presente atto, fatta salva l'acquisizione del parere del Comune di Forlimpopoli in merito all'impatto acustico.

Dato atto pertanto che con il rinnovo in oggetto viene aggiornato il lay-out dell'impianto ampliando l'area di lavorazione senza però modificare il posizionamento del frantoio, viene inserita un'area di deposito di inerti vergini, vengono inseriti i vari box presenti all'ingresso dell'impianto destinati a ufficio servizi igienici, archivio e deposito attrezzi, vengono eliminati due codici EER e viene richiesta l'operazione R5 sul 170302 in conformità al DM 69/18 senza apportare modifiche ai quantitativi di rifiuti complessivamente autorizzati per l'operazione R5;

Evidenziato che nella seduta della Conferenza del 07.09.2020:

- la Conferenza ha altresì precisato che le modifiche apportate all'impianto non comportano la necessità di un nuovo assoggettamento a screening;
- la rappresentante del Servizio Territoriale di Arpa ha precisato che relativamente alle campagne di monitoraggio effettuate dalla ditta CONSAR per la valutazione dell'impatto acustico e della qualità dell'aria (polveri), si ritiene di non prescrivere ulteriori monitoraggi in relazione agli esiti dei monitoraggi eseguiti nel 2019, al periodo di vigenza dell'autorizzazione ed all'assenza di

problematiche recenti segnalate dalla cittadinanza. Quanto sopra ferme restando le indagini da attuarsi in relazione alla prescrizioni previste in sede di VALSAT;

Acquisita al PG n. 131944 del 15.09.2020, la relazione tecnica istruttoria resa dal Servizio Territoriale di Arpae nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 07.09.2020, comprensiva del parere in merito al rispetto dei criteri e delle condizioni dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06;

Acquisito al PG n. 148903 del 14.10.2020, il parere in merito all'impatto acustico, con il quale il Comune di Forlimpopoli:

"... PRENDE ATTO

*per quanto di competenza, degli esiti della campagna di monitoraggio acustica relativa all'attività esistente, la quale risulta compatibile con l'ambiente circostante in termini di impatto acustico nonché il rispetto del limite assoluto previsto dal DPCM 14/11/1997, così come riportato nella Valsat allegata all'Accordo Operativo approvato a firma del Geologo Dott. Aldo Antoniazzi e del Dott. Ing. Dante Neri, inerente l'attività di frantumazione e movimentazione dei materiali sita **in Selbagnone a Forlimpopoli della ditta CONSAR Soc. Coop. Cons.** riferito al procedimento in essere.*

Ritenuto tuttavia, DI CONFERMARE quanto espresso dalla Provincia di Forlì-Cesena sulla Valsat, di prescrivere un monitoraggio in corso d'opera con cadenza annuale, da definire nei tempi e modi con l'Amministrazione Comunale e ARPAE, così da garantire il mantenimento degli standard di legge a tutela dell'ambiente e dei cittadini .";

Dato atto che la prescrizione del monitoraggio acustico indicato dal Comune nel parere sopra riportato non è inerente al presente procedimento autorizzativo in quanto già contenuta e disciplinata nella VALSAT allegata all'Accordo Operativo, e come tale dovrà essere attuata dalla ditta nel rispetto di quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 152/06 e dall'Autorità procedente;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione allo scarico e dal Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, depositate agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia rispettivamente in data 12.10.2020 e 14.10.2020;

Ritenuto opportuno coordinare l'istruttoria del presente provvedimento con l'istruttoria tecnica standardizzata indicata nelle LLGG di cui alla delibera n. 67/2020 del SNPA e, quindi, di conformare l'articolazione del provvedimento ai contenuti delle LLGG tecniche medesime, anche per rendere più agevole ed efficace i controlli di cui all'art.184-ter comma 3-ter del d.Lgs.152/2006;

Visti in particolare i seguenti elaborati di progetto:

Elaborati acquisiti al PG n. 103513 del 02.07.2019:

1. Elaborato n. 1 "Relazione tecnica", Rev. I Luglio 2019, firma del legale rappresentante e del geol. A. Antoniazzi ;
2. Elaborato n. 9 "Valsat Monitoraggi: qualità dell'aria impatto acustico", datato luglio 2019, a firma del legale rappresentante, del geol. A. Antoniazzi e dell'Ing. D. Neri;

Elaborati acquisiti al PG n. 132896 del 28.08.2019

3. Elaborato n. 9^a "Valsat Monitoraggio della qualità dell'aria eseguito dal 16 al 30.07.2019", datato agosto 2019, a firma del geol. A. Antoniazzi e dell'Ing. D. Neri;

Elaborati acquisiti al PG n. 175057 del 13.11.2019, a firma del geol. A. Antoniazzi

4. Elaborato "cronoprogramma del periodo di ripristino";
5. Elaborato grafico n. 5 "Planimetria di sistemazione finale" rev. II novembre 2019

Elaborati acquisiti al PG n. 45767 del 25.03.2020 a firma del legale rappresentante della ditta:

6. Manuale delle procedure P36, Ed. 1 rev. 1, datato 01.03.2020
7. Elenco dei mezzi presenti in impianto, datato 01.03.2020;

Elaborati acquisiti al PG n. 122508 del 26.08.2020 a firma del legale rappresentante della ditta:

8. Relazione di conformità alle linee guida SNPA 23/2020 per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter comma 3 del D.Lgs. 152/06, datata agosto 2020.

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area parzialmente disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Vista la sopraccitata nota acquisita al PG. n. 127261 del 04.09.2020, con cui il Comune di Forlimpopoli ha attestato la conformità urbanistica delle attività in oggetto;

Ritenuto pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione unica in oggetto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi del 07.09.2020, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento, e del parere in merito all'impatto acustico;

Acquisito al PG n. 147545 del 14.10.2020 il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta **CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons.** e della ditta BRV Demolizioni S.r.l.s.;

Dato atto che:

- dalla consultazione della BDNA, effettuata in data 06.10.2020, la ditta **CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons.** risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'"*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*";
- dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Ravenna – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List), effettuata in data 09.10.2020, la Società BRV Demolizioni S.r.l.s. risulta iscritta con rinnovo in fase di aggiornamento ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'"*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*";

Vista la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Vista la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

Considerato che tale direttiva prevede, tra l'altro, che per l'operazione di recupero R5 l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto espressa in tonnellate per 12,00 €/t per i rifiuti non pericolosi;

Dato atto che la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: “2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”;

Dato atto che con documentazione acquisita al PGFC n. 19048 del 09.11.2018, la ditta **CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons.** ha trasmesso copia del **Certificato di accreditamento ISO 14001**, relativo anche all'impianto in oggetto, rilasciato da Certiquality in data 27.04.2018, avente validità fino al 27.04.2021;

Dato atto pertanto che l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae per l'esercizio dell'impianto, conformemente alla L. 1/11 sopraccitata, deve essere ridotto del 40% e, pertanto, è pari a: $230.000 \text{ t} \times 12,00 \text{ €/t} \times 0,6 = \text{€ } 1.656.000,00$;

Vista la L. n. 128 del 02.11.2019, di conversione con modifiche del D.L. n. 101 del 03.09.2019, che ha modificato l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, stabilendo che:

- un rifiuto cessa di essere tale quando a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
- in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame di seguito riportati:
 - a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
 - b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
 - c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
 - d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
 - e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Richiamate le linee guida SNPA approvate con delibera n. 67/2020 del 06.02.2020 per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del d.lgs.152/2006;

Vista la “Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate” ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7,

lettera d) del Regolamento REACH;

Dato atto che la ditta **CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons.** nella Relazione di conformità alle linee guida SNPA acquisita al PG n. 122508 del 26.08.2020 dichiara che l'attività di recupero rifiuti e i prodotti ottenuti non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento REACH e che l'AUSL territorialmente competente non ha espresso alcuna osservazione in merito;

Visto che l'istanza è finalizzata alla autorizzazione alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, commi 2. e 3. di rifiuti inerti non pericolosi, di seguito riportati:

- rifiuti classificati con codice EER 170302 (di cui alla tipologia 7.6 del D.M. 05.02.98) disciplinati dal D.M. n. 69/18;
- rifiuti classificati con codice EER 170504 riconducibili alla tipologia 7.31bis del D.M. 05.02.98 per tipologia e caratteristiche;
- rifiuti classificati con codici EER 170101, 170102, 170103, 170107 e 170904 di cui alla tipologia 7.1 del D.M. 05.02.98, per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti, con la cessazione della qualifica di rifiuto determinata al termine dell'attività di trattamento;
- rifiuti classificati con codice EER 170508 di cui alla tipologia 7.11 dell'All. 1, suball. 1), per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti ma con la cessazione della qualifica di rifiuto determinata al termine dell'attività di trattamento;

Considerato che in attuazione dell'art. 184-ter sopra citato, e così come stabilito dalle Linee Guida (tabella 4.3), ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto:

- per i rifiuti classificati con codice EER 170302, i criteri sono individuati dal D.M. 69/18;
- per i rifiuti di cui alle righe EOW-M e EOW-C, la valutazione dei criteri di cui alle lettere a) è da ritenersi verificata in analogia alle tipologie 7.1, 7.11 e 7.31bis per i relativi codici EER, la valutazione dei criteri b) e c) al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06 è da ritenersi già verificata in analogia alla tipologia 7.1 del D.M. 05.02.98;
- per i rifiuti di cui alla riga EOW-T, la valutazione dei criteri di cui alla lettera a) al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 è da ritenersi già verificata in analogia alla tipologia 7.31bis e alla tipologia 7.1 del D.M. 05.02.98;

Ritenuto inoltre che:

- per i rifiuti di cui alle righe EOW-M e EOW-C suddetti, l'istruttoria svolta abbia individuato i criteri di cui alle lettere d) ed e) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06, che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta;
- per i rifiuti di cui alla riga EOW-T l'istruttoria svolta abbia individuato i criteri di cui alle lettere b), c), d) ed e) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06, che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta;

Ritenuto pertanto che, ai fini delle verifiche necessarie al rinnovo dell'autorizzazione in oggetto, sussista il rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, par. 1 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 e dei criteri dettagliati di cui al comma 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006;

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare l'autorizzazione unica con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, e ricomprendere e sostituire con il presente atto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e il parere sull'impatto acustico;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall'1.11.2019 al 31.10.2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19.11.2019;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile dell'Incarico di Funzione "Autorizzazioni Complesse ed Energia", dr.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile dell'Incarico di Funzione "Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC)";

DETERMINA

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons.**, con sede legale in Comune di Forlì - via Antico Acquedotto n. 27, ad esercitare l'attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi presso l'**area di ex cava, sita in Comune di Forlimpopoli, località Selbagnone**, alle **condizioni** generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto;
2. **di dare atto** che la presente deliberazione **ricomprende e sostituisce** le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione alla **gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comprensiva dei criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti cessano di essere qualificati come tali (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 (Allegato A, Allegato A1, Allegato A2);

- autorizzazione alle **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (Allegato B);
 - autorizzazione allo **scarico di acque reflue di dilavamento** in acque superficiali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato C e relativa planimetria Allegato C1);
 - parere sull'**impatto acustico**;
3. **di approvare** gli **Allegati A, A1, A2, B, C e C1** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;
 4. **di precisare** che la planimetria relativa all'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento (allegato C1) va tenuta in considerazione **esclusivamente per gli aspetti attinenti allo schema della rete fognaria**;
 5. **di stabilire** che, **entro 30 giorni** dal rilascio dell'atto, dovrà essere presentata la seguente documentazione rettificata/integrata al fine di renderla conforme alle prescrizioni della presente autorizzazione:
 - a) revisione del Manuale di Gestione relativo alle procedure utilizzate per lo svolgimento delle varie attività svolte presso l'impianto, distinte per flussi, comprensivo del relativo lay-out gestionale e in particolare degli End of Waste che si intendono produrre;
 - b) revisione della planimetria, con l'estensione e la collocazione delle aree deputate al deposito dei rifiuti lavorati in attesa di analisi e dei diversi End of Waste prodotti;
 - c) modello di dichiarazione di conformità.
 6. **di dare atto** che la prescrizione del monitoraggio acustico indicato dal Comune nel sopraccitato parere acquisito al PG n. 148903/20, non è inerente al presente procedimento autorizzativo in quanto già contenuta e disciplinata nella VALSAT allegata all'Accordo Operativo, e come tale dovrà essere attuata dalla ditta nel rispetto di quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 152/06 e dall'Autorità procedente;
 7. **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 60 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate.
 - a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 1.656.000,00**;
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto (**31.12.2021**) maggiorata di due anni;
 - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
 - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle*

condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);

- *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
- d) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza/atto integrativo dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la stessa, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- e) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza/atto integrativo dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- f) le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'atto integrativo o della nuova garanzia finanziaria;
- g) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- h) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta **la revoca dell'autorizzazione previa diffida;**
8. **di stabilire** che, l'attività di recupero R5 sui rifiuti classificati con codice EER 170302 autorizzata ex novo con il presente atto, potrà essere svolta solo successivamente all'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto precedente;
9. **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni del Comune di Forlimpopoli, la validità del presente provvedimento è fissata **fino al 31/12/2021**. Alla scadenza del termine dovrà essere avviato il periodo di ripristino dell'area così come previsto nella Convenzione stipulata con il Comune di Forlimpopoli in data 27.07.2020 che dovrà concludersi entro il 31.12.2022;
10. **di precisare** che alla cessazione dell'attività di gestione rifiuti la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito nel rispetto del cronoprogramma, acquisito al PG n. 175057 del 13.11.2019, secondo le indicazioni fornite al paragrafo 4 dell'elaborato "Relazione di progetto" nonché in conformità all'Elaborato grafico n. 5 "Planimetria di sistemazione finale" rev. II novembre 2019, e a quanto disposto dalla convenzione urbanistica sottoscritta con il Comune di Forlimpopoli;
11. **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19, del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino modifiche impiantistiche o gestionali a seguito delle quali l'impianto non sia più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto; resta fermo che anche le modifiche relative alle singole autorizzazioni ricomprese e sostituite dalla presente sono

soggette alla medesima procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

12. **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
 13. **di precisare** che deve essere altresì comunicata tempestivamente ad Arpae ogni variazione riguardante la certificazione ambientale del sistema di gestione dell'impianto in oggetto alla norma EN ISO 14001 (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.); in caso di mancato rinnovo, dovrà essere presentata istanza di modifica della autorizzazione in conformità a quanto previsto dalla prescrizione n. 23 dell'Allegato A "Rifiuti";
 14. **di precisare** che ai fini della dimostrazione della conformità della gestione e dei prodotti/materie alle condizioni ed ai criteri di cui all'art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs. 152/06 deve essere mantenuto attivo ed operante il sistema di gestione certificato ISO14001 e le procedure illustrate dalla ditta nel manuale di gestione di cui al punto 4.a);
 15. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
 16. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 17. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Tamara Mordenti attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 18. di fare salvi:**
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - quanto previsto dalla VALSAT allegata all'Accordo Operativo;
 - quanto previsto in materia di valutazione di impatto ambientale con particolare riferimento alle disposizioni delle D.G.R. n. 1611/2010 e D.G.P. n. 93806/253 del 18.06.2013;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
19. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
 20. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di

Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune territorialmente competente per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di rispettiva competenza.

21. **di trasmettere** il presente atto ad ISPRA, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del comma 3-septies dello stesso.

La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra
documento firmato digitalmente

ALLEGATO A

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

L'attività di recupero rifiuti è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. presso l'impianto sito in Comune di **Forlimpopoli – Località Selbagnone**, alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
2. i rifiuti, le operazioni di recupero autorizzate e i corrispondenti End of Waste ottenuti sono di seguito elencati:

<i>Elenco europeo dei rifiuti (EER)</i>	<i>Operazioni autorizzate</i>	<i>EoW ottenute</i>	<i>Prodotti in uscita</i>	<i>Caratteristiche tecniche e ambientali</i>
170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*	R13-R5	EoW - G	granulato di conglomerato bituminoso	Vedi D.M. 69/18
17 05 04 terre e rocce, diverse dalla voce 170503 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi dalle voci 170901, 170902 e 170903	R13-R5	EoW - T granulometria 0-70	inerte misto da riempimento	Vedi allegato A1 al presente atto
17 01 01 cemento 17 01 02 mattoni 17 01 03 mattonelle e ceramiche 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse dalla voce 170106 17 05 04 terre e rocce, diverse dalla voce 170503 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi dalle voci 170901, 170902 e 170903	R13-R5	EoW - M granulometria 0-70	frantumato di macerie	Vedi allegato A1 al presente atto
17 01 01 cemento 17 05 04 terre e rocce, diverse dalla voce 170503 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso dalla voce 170507 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi dalle voci 170901, 170902 e 170903	R13-R5	EoW - C e C1 granulometria 0-70 0-40	stabilizzato di calcestruzzo	

3. il quantitativo **massimo istantaneo** complessivo di rifiuti ammesso all'operazione di messa in riserva (R13) è pari a **30.000 t**;
4. il **quantitativo massimo annuo** complessivo di rifiuti ammesso alle operazioni di recupero (R5) è pari a **230.000 t/anno**;
5. l'impianto dovrà essere gestito conformemente alle procedure descritte nel Manuale operativo e alla perimetrazione e suddivisione negli specifici settori secondo gli elaborati di cui alla prescrizione n. 5 del determinato;

6. il macchinario utilizzato per le operazioni di recupero è costituito da gruppo frantumazione e vagliatura identificato con matricola FV-18, costituito da:
- gruppo frantumazione trasportabile OMIG modello GF-U100, matricola 015/98;
 - gruppo trasportabile di alimentazione e vagliatura OMIG serie GTAV 30-12/LP, matricola 012/98;

Nell'impianto vengono inoltre utilizzati tre escavatori, due pale gommate e una spazzatrice.

Per i rifiuti classificati con il codice EER 170302 l'operazione di recupero R5 viene attuata mediante fasi di cernita e selezione, frantumazione e vagliatura, separazione del sottovaglio (sovallo); per i restanti rifiuti l'operazione di recupero R5 viene attuata mediante le fasi riportate nell'Allegato A1;

7. i rifiuti classificati con il codice EER 170302, disciplinati dal D.M. n. 69/18 cessano di essere rifiuti (EoW) e sono qualificati "**granulato di conglomerato bituminoso**", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 2 del D.Lgs. n. 152/06, qualora rispettino i criteri stabiliti da tale decreto; il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e **inviata ad Arpae – SAC e Arpae Servizio Territoriale** al termine del processo produttivo di ciascun lotto. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;
8. i criteri specifici in presenza dei quali i restanti rifiuti di cui alla tabella sopra riportata diversi dal codice EER 170302 cessano di essere qualificati come rifiuti (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono definiti nell'Allegato A1 al presente atto;
9. la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali in uscita è subordinata all'esito positivo delle verifiche di conformità alle caratteristiche previste dal D.M. 69/18 per il codice 170302 e dall'Allegato A1 al presente atto per i restanti rifiuti. **I rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui al punto n. 10;**
10. la dichiarazione di conformità per ciascun lotto di EoW-T, EoW-M e EoW-C dovrà presentare i contenuti minimi indicati nei successivi punti 25 e 26; mentre per ciascun lotto di EoW-G dovrà essere redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 2 del D.M. 69/2018;
11. la dichiarazione di conformità dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi) prima dell'inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato l'EoW;
12. i documenti di trasporto del prodotto EOW dovranno sempre riportare il riferimento al numero della relativa dichiarazione di conformità;
13. la tempistica per la detenzione degli EoW prodotti dalla lavorazione dei rifiuti è fissata **in 2 (due) anni**, fatte salve le disposizioni di cui al punto 7 del determinato in merito alla cessazione dell'attività. **Qualora il deposito degli EoW superi due anni, tali materiali tornano ad essere sottoposti al regime dei rifiuti;**
14. i diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della scheda di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "*rifiuti lavorati in attesa di analisi*" e mantenuti distinti tra loro nonché dagli EoW e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione con

idonee delimitazioni;

15. i diversi lotti di EoW detenuti in stoccaggio devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportanti il numero del lotto contenuto nella relativa scheda di Conformità;
16. In caso di lotti EoW T – M – C prodotti con codice EER “170504 terre e rocce diverse dalla voce 170503” che, a seguito delle verifiche analitiche ai fini della DDC, presenti parametri superiori alla TAb. 1, colonna A e inferiori alla Tab. 1, colonna B, allegato 5 Titolo V, parte IV D.Lgs.152/06 e s.m.i., al momento della vendita, alla dichiarazione di conformità detenuta dall’azienda dovrà essere allegata idonea documentazione attestante la destinazione (particelle, indirizzo) del sito in cui verrà impiegato;
17. un lotto di EoW T – M – C prodotto con codice EER “170504 terre e rocce diverse dalla voce 170503” che in ingresso all’impianto presenti parametri superiori alla TAb. 1, colonna A e rientranti in Tab. 1, colonna B, allegato 5 Titolo V, parte IV D.Lgs.152/06 e s.m.i., indipendentemente dagli esiti delle verifiche analitiche finali, deve essere destinato esclusivamente a siti ad uso commerciale e industriale;
18. per tutti gli EoW prodotti EoW-T, EoW-M, EoW-C e EoW-G il lotto è sempre di volume non superiore a mc 3.000/tremila (5.000 t circa);
19. i documenti di impegno/accordo alla vendita con gli utilizzatori devono indicare l’uso previsto e la norma di riferimento relativa alle caratteristiche prestazionali del prodotto;
20. nel caso di accertata non conformità, il rifiuto potrà essere sottoposto ad un nuovo processo di lavorazione, tranne nel caso di non conformità al test di cessione; ovvero il rifiuto dovrà essere avviato a recupero/smaltimento presso altro impianto autorizzato;
21. Il corretto campionamento dei rifiuti e dei materiali recuperati deve essere assicurato avvalendosi di laboratori esterni certificati o di personale interno adeguatamente formato;
Per l’esecuzione dei prelievi viene fatto riferimento a:
 - Norma UNI 10802:2013 per i rifiuti autoprodotti
 - Piano di campionamento redatto in conformità con quanto richiesto dalle norme UNI 10802:2013, UNI EN 14899:2006 e Rapporto Tecnico UNI TR 11682 per i rifiuti in ingresso e gli EOW prodotti.
 - Il prelievo deve essere attestato tramite Verbale di campionamento, se effettuato da personale interno, utilizzando il modello (allegato B) al Manuale di Gestione; oppure su modello di riferimento del laboratorio incaricato esterno certificato.
 - e analisi e prove previste dalla norma UNI EN 13242 sono effettuate con una frequenza definita da un calendario prove predisposto annualmente dalla ditta in conformità alla tabella C.1 dell’Appendice C e secondo quanto previsto al punto C.5.3 della medesima norma, e in ogni modo devono essere effettuate per ciascun lotto di produzione. Le analisi effettuate in conformità alle norme UNI EN 13242 comprendono in ogni caso quelle obbligatorie previste dall’allegato 3 del DM 11 aprile 2007 - *Applicazione della direttiva n.89/106/CE sui prodotti da costruzione recepita con DPR 21/04/1993, n.246, relativa all’individuazione dei prodotti e dei*

relativi metodi di controllo della conformità di aggregati, limitatamente agli aggregati in frazione unica così come definiti dalle stesse norme UNI.

- Per gli **EOW-C**, qualora nel singolo lotto di produzione fossero realizzati due prodotti distinti (diametro 0-40 e 0-70), le analisi granulometriche per la marcatura CE sono effettuate su entrambi i prodotti; qualora dal lotto si ottenga un solo prodotto, le analisi devono essere uniche sul lotto/prodotto in analogia agli altri eow nei quali vi è corrispondenza univoca fra lotto di eow e prodotto ottenuto;
 - Gli end of waste prodotti sono destinati a riempimenti, sottofondi stradali, corpo dei rilevati, recuperi ambientali e opere di ingegneria civile in genere;
22. dovrà essere mantenuto il certificato del Sistema di Gestione UNI EN ISO 14001; qualora la ditta non intenda rinnovarlo dovrà essere presentata istanza di modifica della autorizzazione ai fini di rivalutare i requisiti del sistema di gestione interno di cui la ditta dovrà comunque dotarsi conformemente a quanto previsto dall'art. 184 ter, comma 3 del D.Lgs. 152/06;
23. il registro di lavorazione, direttamente collegato al registro di carico/scarico dei rifiuti (dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), dovrà garantire una tracciabilità dei lotti di lavorazione mediante un collegamento al registro analisi dei lotti prodotti;
24. il Manuale di Gestione P.36 dovrà essere integrato con una procedura per la gestione, tracciabilità e rendicontazione delle non conformità;
25. la Dichiarazione di Conformità relativa ai prodotti EOW T-M e EOW-C deve contenere le seguenti informazioni minime:
- Ragione sociale del produttore;
 - Caratteristiche dell'EoW;
 - Identificazione del lotto con la specifica di riferimento (EoW T - M - C - G) ed il relativo numero di produzione;
 - La quantificazione del lotto di riferimento;
 - Gli altri contenuti riportati nell'Allegato A2, al presente atto;
26. alla Dichiarazione di Conformità, sottoscritta dal legale rappresentante e resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, devono essere allegati:
- a) i seguenti rapporti analitici emessi da un laboratorio certificato:
 - test di cessione
 - analisi verifica Tab 1 colonna A e Tab 1 colonna B Allegato 5, Titolo V, parte IV D.Lgs. 152/06 (ove richiesto)
 - analisi tecniche (conformità norma UNI o Circolare Ministeriale 5205/2005)
 - b) l'elenco dei FIR dei rifiuti lavorati per la costituzione del lotto EoW.
27. il produttore conserva per **almeno 5 anni**, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità con gli allegati, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. La dichiarazione di conformità deve essere consegnata anche al primo cessionario (inviata preliminarmente oppure

- allegata al primo conferimento). Il numero di riferimento della Dichiarazione di Conformità deve essere sempre riportato su tutti i documenti di trasporto del relativo lotto di EoW;
28. il produttore conserva **per 5 anni**, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale ovvero in altro luogo preventivamente comunicato ad Arpae, un campione di aggregati riciclati (prelevato per le sole indagini chimiche), al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma Uni 10802:2013, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti;
 29. le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del campione prelevato e da consentire la ripetizione delle analisi;
 30. la **norma UNI 13242** dovrà essere conservata presso l'impianto, a disposizione degli organi di controllo che ne facciano richiesta;
 31. l'area di conferimento rifiuti dovrà essere mantenuta sempre sgombra dagli stessi, in quanto i rifiuti vi dovranno permanere, dal momento dello scarico, il tempo necessario al loro completo trasferimento nell'area di messa in riserva individuata (R13);
 32. il rifiuto non può sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno;
 33. dovranno essere conservate per almeno **5 anni**, dalla data di avvenuto conferimento e annotazione sul registro di carico/scarico dei rifiuti, le "Omologhe" di accettazione dei rifiuti EER definiti "*codici a specchio*" integrate con le relative analisi di classificazione, corredate dai verbali di campionamento, periodicità delle omologhe, riferimento dei lotti di produzione, e quant'altro documento reso utile per la definizione del rifiuto. Le omologhe hanno validità massima di un anno e comunque non oltre un anno dalla data di emissione del rapporto analitico, sempre previsto nel caso di rifiuti con codici EER a specchio. Le determinazioni analitiche fornite dal produttore, non dovranno essere antecedenti i sei mesi dalla data del primo conferimento, un anno di validità dalla data di rilascio e dovranno essere riferite a singoli lotti di rifiuto, omogenei per origine, provenienza e caratteristiche. La mancata conformità ai sotto indicati criteri di ammissibilità, nonché a quanto altro definito nel §36.05 "Procedure di omologa dei rifiuti" del manuale operativo, comporta l'inammissibilità dei rifiuti al recupero presso l'impianto;
 34. dovrà essere garantita un'adeguata pulizia e manutenzione dei piazzali di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, così pure delle corsie di transito interne all'impianto;
 35. i trattamenti contro le zanzare, effettuati tramite ditta specializzata, devono compiersi nel rispetto dell'ordinanza del Comune dove è presente l'attività, e in particolare devono essere effettuati nei mesi compresi fra aprile ed ottobre, registrando le date degli interventi ed i prodotti usati;
 36. qualora la gestione del mulino di frantumazione venga affidata ad una ditta consociata diversa rispetto a **CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons.** le responsabilità dovute al rispetto della prescrizioni dell'autorizzazione restano in capo a **CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons..**

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con autorizzazione unica D.G.P. n. 310/111516 del 06/08/2013 e s.m.i., alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti inerti e terre di scavo sito in Comune di Forlimpopoli (FC), loc. Selbagnone.

La succitata autorizzazione ricomprendeva anche l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per le emissioni diffuse in atmosfera ED1 "Emissione diffuse da ingresso/uscita autoveicoli", ED2 "Emissione diffusa da scarico/carico/movimentazione rifiuti" e ED3 "Emissione diffusa da frantumazione rifiuti".

Con l'istanza di rinnovo di tale autorizzazione CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons., per quanto concerne le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha dichiarato il proseguimento senza modifiche rispetto a quanto autorizzato con la D.G.P. n. 310/111516 del 06/08/2013 e s.m.i.

Nel corso del procedimento la Ditta, ad integrazione dei sistemi di contenimento delle emissioni diffuse di polveri già adottati ed autorizzati, ha previsto di installare un cannone nebulizzatore mobile nell'area destinata alla macinazione dei rifiuti inerti.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 07/09/2020 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, relativamente alle emissioni in atmosfera, ha confermato le condizioni e prescrizioni presenti nella precedente autorizzazione con l'inserimento di una nuova prescrizione circa l'utilizzo del cannone nebulizzatore nell'area destinata alla macinazione dei rifiuti inerti in aggiunta a quelle già indicate in corrispondenza dell'emissione ED3 "Emissione diffusa da frantumazione rifiuti".

In merito al frantoio mobile esistente, rilevato che nelle istruttorie precedenti non è stato effettuato l'inquadramento normativo della emissione derivante dal motore diesel, il Responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto opportuno che nell'autorizzazione sia riportato quanto di seguito indicato:

- l'emissione convogliata in atmosfera derivante dal motore diesel del frantoio mobile (240 kW, a gasolio) è non sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto [3] della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc

Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nel verbale della seduta del 07/09/2020 e delle successive valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti dell'Unità Impianti, presentata per il rilascio dell'autorizzazione D.G.P. n. 310/111516 del 06/08/2013 e s.m.i. ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., e dalla documentazione allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 08/11/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/19048 del 09/11/2018, e successive integrazioni, per il rilascio del presente rinnovo dell'autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE MOTORE DIESEL DEL FRANTOIO MOBILE (240 kW, a gasolio)

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto [3] della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse** in atmosfera derivanti dall'attività di gestione dell'impianto di recupero rifiuti inerti e terre di scavo **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto della prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE ED1 – Emissione diffusa da ingresso/uscita autoveicoli

Modalità di abbattimento da attuare:

- a) piantumazione e mantenimento di due barriere vegetali arbustive (Specie Prunus Laurocerasus) con funzione filtrante di altezza pari a 1,5 metri lungo la strada di accesso all'impianto;
- b) impianto di bagnatura automatizzato per le piste interne;
- c) lavaggio della sede stradale con cadenza bigiornaliera mediante utilizzo di autocisterna;
- d) piantumazione e mantenimento di vegetazione arbustiva (Spattium Junceum e Rosa canina) su barriera fono-assorbente in terra di altezza pari a 4 m sul Lato Nord-Est dell'area.
- e) limitazione della velocità di percorrenza della viabilità interna a 10 km/h;
- f) per il trasporto dei materiali polverulenti dovranno essere utilizzati automezzi dotati di dispositivi chiusi;
- g) bagnatura dei pneumatici degli automezzi in entrata ed in uscita dall'impianto.

EMISSIONE ED2 – Emissione diffusa da scarico/carico/movimentazione rifiuti

Modalità di abbattimento da attuare:

- a) impianto di bagnatura automatizzato dei cumuli di materiale lavorato ("end of waste") e dei rifiuti nelle aree R13;
- b) piantumazione e mantenimento di specie ad alto fusto (Farnia, Acero, Pioppo cipressino) sul lato Sud-Ovest dell'area;
- c) piantumazione e mantenimento di vegetazione arbustiva (Spattium Junceum e Rosa canina) su barriera fono-assorbente in terra di altezza pari a 4 m sul Lato Nord-Est dell'area;
- d) copertura dei cumuli di rifiuti nelle aree R13;
- e) copertura dei cumuli di "end of waste" e dei rifiuti inerti non pericolosi durante le fasi non operative;
- f) l'altezza dei cumuli di "end of waste" e dei rifiuti non dovrà essere superiore ai 4 metri, in nessuna situazione operativa in maniera tale da non provocare la dispersione del materiale polverulento.

EMISSIONE ED3 – Emissione diffusa da frantumazione rifiuti

Modalità di abbattimento da attuare:

- a) piantumazione e mantenimento di specie ad alto fusto (Farnia ed Acero) ed arbusti piccoli (Ligustro, sanguinella, rosa canina) sul Lato Sud-Est dell'area;
- b) presenza di un impianto di abbattimento sul gruppo di frantumazione costituito da:
 - un ugello atomizzatore posizionato sulla bocca di carico del mulino;
 - due ugelli atomizzatori laterali posizionati nella camera di frantumazione del mulino;
 - quattro ugelli atomizzatori posizionati sulla capottatura che racchiude la zona di scarico del mulino;
- c) utilizzo di un cannone nebulizzatore mobile.

SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

(art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSA:

- La Ditta **CON.S.A.R. Soc Coop Cons.** è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con D.G.P. n. 310-111516 del 06/08/2013 e smi alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti inerti sito in Comune di Forlimpopoli (FC) Località Selbagnone, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in acque superficiali ;
- Con l'istanza pervenuta la Ditta chiede il rinnovo dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in acque superficiale rispetto alla quale non sono intervenute modifiche sostanziali;
- Lo scarico, oggetto del presente provvedimento, è costituito dalle acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale di lavorazione conferimento e stoccaggio rifiuti avente una superficie complessiva pari a circa 5 ha; all'interno di tale area è stata isolata idraulicamente una zona di circa mq 100,00 dove vi è posizionato l'impianto mobile di trattamento;
- I sistemi di trattamento installati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06 e sono costituiti da un bacino di sedimentazione impermeabilizzato con una geomembrana di polietilene ad alta densità avente un volume utile pari a mc 2,387,00 circa e da un disoleatore in continuo da mc 2,5 con filtro a coalescenza;
- E' stato acquisito parere favorevole di ARPA con prescrizioni del 13/07/2012 PGFC/2012/6279 dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 16/07/2012 al Prot. Prov. n. 72295;
- Lo scarico finale delle acque reflue di dilavamento, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapita nello scolo consorziale AUSA Nuova Ramo attraverso un fosso di proprietà afferente al Bacino Idrico del Fiumi Uniti;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha rilasciato per tale scarico parere favorevole condizionato ai fini idraulici ai sensi dell'art 4 L.R. 4/2007 con nota Prot. n. 4240/FO/550 del 12/02/2020;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate;

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita in atti dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 26/06/2012 al Prot. Prov.le n. 66189;
- Elaborato grafico relativo allo schema fognario acquisito agli atti di Arpae in data 02/07/2019 PG/2019/103513 (allegato C1);

- Documentazione conservata agli atti dell'Unità Impianti, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 09/11/2018, acquisita al Protocollo di Arpae PGFC/2018/19048 del 09/11/20187 e successive integrazioni.

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Località Selbagnone – Forlimpopoli (FC)
Destinazione dell'insediamento	Recupero rifiuti non pericolosi
Classificazione dello scarico	acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale di lavorazione conferimento e stoccaggio rifiuti avente una superficie complessiva pari a circa 5 ha; all'interno di tale area è stata isolata idraulicamente una zona di circa mq 100,00 dove vi è posizionato l'impianto mobile di trattamento
Sistemi di trattamento	bacino di sedimentazione impermeabilizzato con una geomembrana di polietilene ad alta densità avente un volume utile pari a mc 2,387,00 circa e disoleatore in continuo da mc 2,5 con filtro a coalescenza
Corpo Recettore	scolo consorziale AUSA Nuova Ramo attraverso un fosso di proprietà afferente al Bacino Idrico del Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI:

- 1) Mantenere i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
- 2) Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- 3) Al fine di mantenere il volume di decantazione adeguato nel bacino di contenimento impermeabilizzato, dovrà essere effettuata una periodica asportazione dei fanghi sedimentati; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- 4) Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
- 5) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
- 6) L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema acustico/visivo che segnali il

riempimento della vasca di stoccaggio degli oli;

- 7) L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
- 8) Lo svuotamento del vano oli dovrà avvenire con adeguata periodicità: detti oli dovranno essere stoccati in altro contenitore o smaltiti in conformità ai dettati di legge specifici;
- 9) La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
- 10) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
- 11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 12) Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
- 13) Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.